

GR_GERICHTE SBK 2025 21 vom 1. Juli 2025

GR Gerichte, 2025-07-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_SBK_2025_21

FR: GR_GERICHTE SBK 2025 21 du 1 juillet 2025

IT: GR_GERICHTE SBK 2025 21 del 1 luglio 2025

Regeste

rigetto dell'opposizione | Rechtsöffnung

Erwägungen

E. 14

aprile 2025, inoltrata dalla resistente entro il termine di 10 giorni dalla notifica della disposizione ordinatoria del 1° aprile 2025 (act. A.2; act. C.3), è senz'altro tempestiva. 1.3. Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC). L'insorgente deve confrontarsi con la decisione di prima istanza, indicando per quali ragioni siano errate le argomentazioni dell'autorità inferiore. Tale confronto è essenziale alla ricevibilità del gravame (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; sentenza del Tribunale federale 5D_43/2019 del 24 maggio 2019 consid. 3.2.2.1; BORELLA, in: Trezzini/Molo/Borella/Fornara [edit.], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 3, 3a ed. 2025, art. 311 n. 21 seg.). Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l'applicazione errata del diritto, sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). 1.4. Le parti devono formulare le loro censure contro la decisione impugnata in modo completo nel termine di ricorso o di risposta; un eventuale secondo scambio di allegati o l'esercizio del diritto di replica spontanea non possono servire a completare una critica insufficiente o a formulare nuove censure (cfr.

4 / 13 DTF 142 III 413 consid. 2.2.4). Si rammenta inoltre che i giudici non sono tenuti a esporre esplicitamente ogni singola censura delle parti né a determinarsi dettagliatamente su di esse, ma possono limitarsi a trattare quelle di rilievo per il giudizio (DTF 134 I 88 consid. 4.1 con rinvii). 1.5. Al proprio reclamo l'insorgente acclude una serie di nuovi documenti – e meglio l'estratto del registro di commercio della società D._____ di cui all'act. B.15, l'estratto GeoGR del fondo n. G._____ del Registro fondiario di H._____ di cui all'act. B.16, nonché il bilancio della società reclamante al 31 dicembre 2024 del

E. 18

febbraio 2025 di cui all'act. B.17 – i quali non vanno considerati in quanto irricevibili ex art. 326 CPC. Tali documenti non appaiono in ogni caso di rilievo e nulla muterebbero all'esito della presente vertenza. 2. Nella decisione impugnata, il primo giudice ha ritenuto che lo scritto datato

E. 20

ottobre 2021 denominato "Honorarrechnungen" indirizzato alla società resistente (act. TR II.21), considerato dal primo giudice come un valido riconoscimento di debito insieme al conto economico relativo al 2021 per l'importo di CHF 56'000.00, in realtà non lo è. In

effetti, occorre anzitutto rilevare che in tale scritto la mittente ha dichiarato in particolare quanto segue: “Aber sei es drum: Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir diese Gesamtschuld am besten zu aller Zufriedenheit vom Tisch bekommen“ (act. TR II.21, pag. 1). In tale dichiarazione manca qualsiasi indicazione relativa alla quantificazione del dovuto. A tal proposito, non è sufficiente per la quantificazione del dovuto il fatto che in tale scritto sia stato fatto un rimando alla tabella allegata, nella quale sotto la colonna “Zahlung” è stata riportata la somma di CHF 51'433.46. In relazione a tale tabella la mittente ha infatti genericamente asserito: “Zunächst einmal haben wir Ihnen eine Tabelle beigelegt, wie wir Ihre Anmerkung zum Rabatt verstanden haben”, e in un secondo momento ha indicato: “Und dazu kommen nun natürlich unsere Verbindlichkeiten aus Ihren Honorarrechnungen. Wir hoffen, dass Sie Verständnis dafür haben werden, dass wir den Gesamtbetrag nicht in einer Summe überweisen können. Wir beabsichtigen zum Ende des Jahres 2021 einen Teilbetrag zu bezahlen. Den verbleibenden Rest würden wir – Ihr Einverständnis vorausgesetzt – gern in Teilbeträgen im Jahr 2022 bezahlen” (act. TR II.21, pagg. 1 seg.). La natura giuridica di tali indicazioni va interpretata secondo il principio generale della buona fede (art. 2 cpv. 1 CC), in particolare il principio dell'affidamento (“Vertrauensprinzip”, cfr. DTF 136 III 313 consid. 2.2). Esse vanno dunque intese così come le recepirebbe una controparte in buona fede. Ora, dal

10 / 13 tenore di tali affermazioni, la resistente non poteva in buona fede desumere che il rinvio alla tabella allegata fosse stato fatto al fine di riconoscere una somma determinata, dovuta nei suoi confronti, ma piuttosto al fine di ricevere chiarimenti e delucidazioni in merito a tale importo. Vero è che dallo scritto del 20 ottobre 2021 emerge oggettivamente la volontà della mittente di impegnarsi nei confronti della resistente, tuttavia nel caso di specie emerge altresì la volontà di stabilire le modalità di pagamento del credito, nonché l'incertezza in merito all'ammontare dello stesso. Si aggiunga in ogni caso che l'importo di CHF 51'433.46 figurante nella tabella allegata allo scritto del 20 ottobre 2021, non corrisponde all'importo complessivo di CHF 83'953.20 che emerge dalle undici fatture sopracitate (cfr. supra consid. 3.4), né tantomeno alla somma posta in esecuzione dalla resistente e figurante nel precetto esecutivo n. C._____ del 21 novembre 2024 di CHF 70'558.00 (act. TR II.5; act. TR II.9-19; act. TR II.21). Pertanto, in concreto, non si può ritenere che vi sia un importo riconosciuto facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione dello scritto del 20 ottobre 2021. Ne discende che tale documento non poteva essere considerato quale valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione nel significato specifico dell'art. 82 cpv. 1 LEF. Ciò che evidentemente neppure è il caso per quanto riguarda lo scritto e-mail dell'8 dicembre 2021 – non firmato – di I._____ e E._____ indirizzato a F._____ (act. TR II.22). Ciò posto, quanto alla questione relativa all'identità tra la debitrice figurante nello scritto del 20 ottobre 2021 e la parte escussa nella procedura esecutiva, si osserva anzitutto che nel precetto esecutivo n. C._____ la società reclamante figura quale debitrice escussa (act. TR II.5). Inoltre, con scritto del 15 ottobre 2021 intitolato “Honorarrechnungen”, la società resistente ha trasmesso a E._____ le fatture relative agli anni dal 2012 al 2020. Pur avendo precedentemente intestato le citate fatture alla società reclamante (act. TR II.9-19), la resistente ha indirizzato lo scritto del 15 ottobre 2021 all'“D._____, Herr E._____” (act. TR II.8). In risposta a tale scritto è seguita la lettera del 20 ottobre 2021 indirizzata alla società resistente, la quale riporta l'intestazione “D._____” ed è stata sottoscritta da “I._____ & E._____” (act. TR II.21). In siffatte circostanze, non vi è identità tra l'escussa indicata sul precetto esecutivo e la debitrice designata nello scritto del 20 ottobre 2021. Infine, anche se,

per ipotesi, le ulteriori condizioni per un riconoscimento di debito fossero adempiute, lo scritto del 20 ottobre 2021 costituirebbe semmai un titolo di rigetto nei confronti dei due firmatari. Stante quanto precede, e considerato quanto esposto in appresso, diventa superfluo esaminare le argomentazioni della reclamante e della resistente in merito al fatto che le parti abbiano pattuito o meno una condizione sospensiva, all'esigibilità e alla prescrizione del credito.

11 / 13 3.6. Infine, in merito al bilancio della società reclamante relativo al 2021, firmato da "I._____ + E._____", nel quale viene riportato un mutuo di CHF 56'000.00 concesso dalla resistente nei confronti della reclamante ("Darlehen F._____ ._____ AG", cfr. act. TR II.20), occorre rilevare quanto segue. Il riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF deve essere inteso come una dichiarazione di volontà soggetta a ricezione. Solo un riconoscimento di debito indirizzato all'attenzione del creditore può quindi costituire un valido titolo di rigetto dell'opposizione (STAEHELIN, op. cit., art. 82 n. 70). Vero è che il bilancio 2021 è stato firmato dagli allora soci della società reclamante, I._____ e E._____, tuttavia la contabilità di una società – in particolare il bilancio, come nel caso concreto – non è indirizzato ai creditori della società, sicché neppure tale documento può essere considerato quale riconoscimento di debito e dunque valido titolo di rigetto dell'opposizione. 3.7. Per le ragioni sopracitate – e considerato anche come in caso di dubbio in merito al riconoscimento di debito avanzato dall'escutente l'istanza di rigetto va respinta – i documenti summenzionati non costituiscono un valido titolo di rigetto dell'opposizione; ciò neppure volendo considerarli nel loro insieme. Trattandosi qui di una carenza manifesta della decisione impugnata, essa va rilevata d'ufficio (cfr. supra consid. 3.2), sicché la tesi della resistente secondo cui le censure della reclamante si fonderebbero su allegazioni di fatto integralmente nuove, nulla muta alla citata conclusione. 4. Ricorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC questa Camera può statuire direttamente sulla lite. Tenuto conto di tutto quanto precede, il presente reclamo va accolto e la decisione impugnata annullata e riformata nel senso della reiezione dell'istanza di rigetto dell'opposizione interposta contro il precetto esecutivo n. C._____ dell'UEF. 5. Con l'evasione del presente gravame la richiesta della resistente di revoca dell'effetto sospensivo concesso provvisoriamente diviene priva d'oggetto. 6. Per quanto concerne le spese di giustizia si rileva che, giusta l'art. 106 CPC le spese giudiziarie – e quindi le spese processuali e le ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) – sono poste a carico della parte soccombente (cpv. 1). 6.1. Se statuisce essa stessa ex art. 327 cpv. 3 lett. b CPC – come nel caso in esame – l'autorità giudiziaria superiore si pronuncia anche sulle spese giudiziarie della procedura di prima istanza. 6.2. L'ammontare della tassa di giustizia per le spese di prima istanza, fissato dal giudice di prime cure discrezionalmente in CHF 500.00 in virtù dell'art. 48 cpv. 1 12 / 13 OTLEF (RS 281.35) – ammontare incontestato e ad ogni modo da ritenere adeguato – è pertanto da porre a carico della resistente, soccombente, ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 CPC. 6.3. Per quanto riguarda l'ammontare delle ripetibili, il giudice di prime cure ha riconosciuto ripetibili ridotte alla resistente per un importo di CHF 400.00 (act. TR I.3 consid. 3.b), ciò che va annullato in ragione della soccombenza della parte resistente. La reclamante non ha tuttavia diritto alla rifusione di spese ripetibili, in quanto essa non è stata rappresentata da un legale in procedura di prima istanza, né ha diritto a un'indennità per inconvenienza ai sensi dell'art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, poiché non postulata (act. TR I.2). 7.1. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo è fissata in virtù degli artt. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF. In considerazione di tutti gli elementi, segnatamente del dispendio temporale

cagionato, si giustifica di fissare la tassa di giustizia in CHF 600.00, da porre a carico della resistente, soccombente, ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 CPC. 7.2. Per quel che è dell'ammontare delle ripetibili per la procedura di reclamo, si rammenta che il tribunale stabilisce d'ufficio e discrezionalmente le ripetibili, ove le medesime siano state protestate (art. 105 cpv. 2 e art. 96 CPC; art. 2 cpv. 1 OOA; DTF 139 III 334 consid. 4.3). Nell'evenienza, considerato come la reclamante ha protestato le ripetibili nel proprio reclamo (act. A.1, petito n. I.4) – senza tuttavia presentare una nota d'onorario – e considerato il dispendio di tempo causatole in questa sede, nella quale sono avvenuti tre scambi di scritti tra le parti, si ritiene adeguato fissare le ripetibili per la presente procedura discrezionalmente in CHF 3'000.00 (spese e IVA comprese). Si riconoscono pertanto spese di patrocinio per la procedura di reclamo in favore della reclamante e a carico della resistente pari a CHF 3'000.00 (spese e IVA comprese). 8. Il presente reclamo è evaso a giudice unico (art. 7 cpv. 2 lett. a LACPC).

13 / 13 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza, la decisione del Tribunale regionale Bernina del 3 marzo 2025 (inc. n. 335-2025-4) è modificata come segue: " 1. L'istanza è respinta. 2. a) La tassa di giustizia di CHF 500.00 è posta a carico della B._____, ed è compensata con l'anticipo delle spese da lei versato. b) Non si assegnano ripetibili. 3. [...] 4. [...]" 2. La tassa di giustizia per la procedura di reclamo di CHF 600.00 è posta a carico della B._____. 3. La B._____ verserà alla A._____ GmbH CHF 3'000.00 (spese e IVA comprese) a titolo di ripetibili per la procedura di reclamo. 4. [Rimedi giuridici] 5. [Comunicazione a:]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.